I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3650/87 DEL CONSIGLIO

**del 3 dicembre 1987**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silicio originario del Brasile**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

## A. Azione provvisoria

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2409/87 [3], la Commissione ha isituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di ferro-silicio originario del Brasile.

## B. Procedura successiva

(2) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio l'associazione dei produttori brasiliani di ferro-leghe (ABRAFA) e un importatore che sino ad allora non aveva collaborato all'inchiesta hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. La Commissione li ha informati in modo dettagliato in merito ai fatti in base a cui aveva elaborato le conclusioni provvisorie. Le parti suddette hanno inoltre reso note per iscritto le proprie osservazioni sulle conclusioni.

(3) Le parti sono inoltre state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Alle parti è stato accordato un termine entro cui potevano presentare osservazioni e queste ultime sono state prese in considerazione.

## C. Dumping

(4) Non è stato presentato alcun nuovo elemento di prova in merito all'esistenza di dumping. Sono state pertanto confermate le conclusioni elaborate a titolo provvisorio.

## D. Pregiudizio

(5) Come già detto nel punto 2, un importatore di ferro-silicio sino ad allora sconosciuto, ha chiesto di essere sentito dalla Commissione. L'importatore in questione ha affermato di aver acquistato ferro-sicilio da un produttore brasiliano che non aveva collaborato nel corso della procedura. Se l'informazione fornita oralmente, benché non controllabile, fosse corretta, le importazioni dal Brasile sarebbero lievemente superiori a quelle accertate a titolo provvisorio e quindi la corrispondente quota di mercato sarebbe più elevata di quella indicata nel punto 11 del regolamento (CEE) n. 2409/87. Non essendo stati presentati nuovi elementi di prova in merito agli altri elementi del pregiudizio di cui ai punti 10, 11 e 12 del regolamento precitato, sono confermate le conclusioni preliminari. La Commissione conclude quindi, a titolo definitivo, che le importazioni di ferro-silicio originario del Brasile, considerate isolatamente, hanno provocato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

(6) L'esportatore brasiliano citato nel punto 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2409/87 ha dichiarato di non aver effettuato esportazioni nella Comunità e pertanto non si può ritenere che abbia rifiutato di collaborare.

## E. Interesse della Comunità

(7) Non essendo state formulate nuove argomentazioni rispetto a quelle esaminate nel punto 13 del regolamento (CEE) n. 2409/87, sono confermate le conclusioni preliminari.

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
[3] GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 24.

### F. Impegno

(8) L'associazione di produttori brasiliani, ABRAFA, ha offerto un impegno relativo alle esportazioni nella Comunità di ferro-silicio prodotto dai propri membri.

Previa consultazione, la Commissione ha ritenuto che l'impegno non fosse accettabile. L'associazione è stata informata delle regioni di tale rifiuto.

### G. Riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio e istituzione di un dazio definitivo

(9) Non sono state formulate nuove argomentazioni rispetto a quelle illustrate nel punto 14 del regolamento (CEE) n. 2409/87. Le conclusioni formulate in detto regolamento sono confermate. È quindi opportuno istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silicio originario del Brasile e gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2409/87 devono essere riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silicio di cui alla sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE 73.02-30, originario del Brasile.

2. L'importo netto del dazio è pari a 59 ECU per tonnellata.

3. Il dazio non si applica ai prodotti fabbricati ed esportati da Companhia Brasileira Carbureto de Calcio CBCC S.A., Italmagnesio S.A. e Electrometalur S.A. Industria e Commercio.

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2409/87 sono riscossi definitivamente.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. CHRISTENSEN